Via F. Crispi, 10 - 98057 Milazzo (ME)
PARTITA IVA E COD. FISC. 00226540839

e-mail: ambiente@comune.milazzo.me.it
CENTRALINO 090 9231 111
FAX 090 9231 300

Città di Milazzo

4° SETTORE "AMBIENTE E TERRITORIO"
3° Servizio "*Tutela dell'Ambiente e Servizio Idrico integrato*"

CONVENZIONE

Per l'adozione di aree pubbliche ed arredi urbani di proprietà comunale

TRA

Il Sig. Avv. Vincenzo Isgrò nato a Merì il 23.08.1952 e residente in Milazzo Via Tre Monti, 78 Codice Fiscale SGRVCN54M23F147F nella qualità di titolare dello "Studio Legale Isgrò" con sede in Milazzo Via Cristoforo Colombo, 10 Partita I.V.A. 000538150830 in seguito anche denominato per brevità "Soggetto adottante" Pec: visgro@pec.giuffre.it

E

Il Comune di Milazzo, in seguito anche denominato per brevità "Comune" qui rappresentato dal Dirigente del 4° Settore "Ambiente e Territorio" - 3° Servizio "*Tutela dell'Ambiente e Servizio Idrico Integrato*" Ing. Tommaso La Malfa Pec: protocollogenerale@pec.comune.milazzo.me.it

PREMESSO CHE

- con Delibera di Giunta Municipale n° 104 del 10.10.2014 è stato approvato il Regolamento comunale per l'adozione di aree pubbliche ed arredi urbani di proprietà comunale, di seguito denominato brevemente "Regolamento";
- Vista la richiesta del titolare dello "Studio Legale Isgrò" Avv. Vincenzo Isgrò acquisita al prot. n° 11979 del 10.08.2017 del 4° Settore - 7° Servizio "Tutela dell'Ambiente e Servizio Idrico Integrato" con la quale ha chiesto di poter adottare le aiuole a verde ricadenti all'interno della Villa Vaccarino sita in Via Cristoforo Colombo, 32 per anni 4 (quattro) dal 24.07.2017 al 23.07.2021;

Scanned by CamScanner

- Vista la nota prot. 14962 del 23.10.2017 con la quale questo Servizio ha richiesto a codesto Studio Legale Isgrò di trasmettere la documentazione prevista ardall'art. 6 del Regolamento Comunale per l'adozione di aree pubbliche ed arredi urbani di proprietà comunale consistente nella descrizione dello stato dell'area completo dell'arredo urbano esistente e delle piante presenti, con relativo stato di conservazione e documentazione fotografica e relazione descrittiva del programma di manutenzione con gli interventi da adottare ed i tempi di realizzazione;
- Vista la nota del 07.05.2018 con la quale il titolare dello Studio Legale Isgrò, Avv. Vincenzo Isgrò, ha trasmesso la documentazione richiesta;
- Ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto della presente convenzione è la disciplina delle modalità, dei tempi, delle condizioni e degli obblighi, in ordine alla manutenzione delle aiuole a verde

Art. 2 - Il Sig. Avv. Vincenzo Isgrò si impegna a proprie cure e spese a rispettare quanto previsto dall'art. 7 del Regolamento, nonché tutte le prescrizioni tecniche operative qui di seguito riportate.

Attualmente l'area denominata *"Villa Vaccarino"* presenta una superficie totale di mq. 4.730,00 di cui 450,00 mq. occupati dai fabbricati di pertinenza, 1.650,00 mq. adibiti ad aiuole a verde e mq. 140,00 occupati dalla fontana, n° 28 vasi vuoti alcuni esforiati, panchine e la restante superficie composti da strade, cammini, scalinate.

Il sito conserva specie arboree di rilevante importanza ornamentale, paesaggistica e storico - ambientale quali: *Grevillea robusta* (Grevillea), *Quercus ilex* (Leccio), *Phoenix reclinata* (Palma da datteri del Senegal) *Dovyalis caffra* (Kei apple) *Brahea armata* (Palma blu del Messico) *Casuarina equisetifolia* (Pino australiano) *Lagunaria patersonia* (Ibisco di Norfolk), L*igustrum*, Pino, Ficus, *Cercis siliquastrum* (Albero di Giuda) Cespugli di oleandro, *Strelizia alba, Chamaerops humilis* (Palma nana), ed arbusti vari, in di-

Scanned by CamScanner

screte condizioni vegetative.

Gli interventi previsti all'interno delle aiuole, consisteranno:

- Nel mantenimento delle specie botaniche esistenti di rilevante importanza ornamentale, paesaggistica e storico - ambientale attraverso le necessarie cure culturali al fine di mantenerne e migliorarne le condizioni vegetative;
- Nell'asportazione di foglie e materiale estraneo all'interno delle aiuole da eseguirsi settimanalmente;
- Nel periodico taglio delle erbe infestanti, con l'ausilio di un decespugliatore o a mano nei punti dove risulta inaccessibile il decespugliatore, una volta al mese nei mesi di Novembre, Dicembre, Gennaio, Febbraio, due volte al mese nei restanti mesi (Marzo, Aprile, Maggio, Giugno, Luglio Agosto, Settembre ed Ottobre). L'altezza dell'erba non dovrà superare i cm. 10 di altezza;
- Nell'eventuale eliminazione degli alberi, arbusti e piante in pessime condizioni vegetative. Il materiale di risulta vegetativo dovrà essere smaltito immediatamente presso discarica autorizzata a cura del Comune;
- Nella piantumazione da parte dell'adottante di arbusti, piante grasse, piantine fiorite di stagione, nelle specie Ciclamini, Gelsomini, Lavanda, Mirto, Gerani, Petunie, Rosmarino, Rose, *Cycas revoluta*, *Opuntia ficus - indica*, *Lantana sellowiana*, *Lantana camara*, Bulbose, Ibiscus, Callistemon, Bosso ecc sia all'interno delle aiuole che all'interno dei vasi esistenti;
- Nella realizzazione di aiuole tematiche che si riterranno opportune con macchie di specie aromatiche al fine di rendere un gradevole aspetto estetico alle aiuole;
- Nella concimazione manuale (n° 1 intervento annuo), agli arbusti o piantine fiorite con concimi minerali a base di azoto, fosforo e potassio e microelementi nella quantità di circa Kg 1,00 a pianta garantendo, il giusto apporto di sostanze nutritive per conservare le essenze in buono stato vegetativo;
- Eventuali trattamenti fitosanitari agli alberi, palme, agli arbusti, e piantine fiorite per il controllo di insetti, funghi e fisiopatie mediante l'impiego di principi attivi registrati e autorizzati per tale uso ed in ambito urbano, nel rispetto di quanto previsto nell'allegato al D.R.S. n° 352 del 16.02.2017 *"Linee di indirizzo regionali per*

Scanned by CamScanner

l'impiego di prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione e/o gruppi vulnerabili"

- Nella potatura di formazione, mantenimento e contenimento degli alberi e degli arbusti, consistente nella rimozione dei rami dell'anno precedente e dei rami secchi e deperiti. Sulle superfici da taglio dovranno, essere eseguiti dei trattamenti a base di soluzioni fungicide (sali di rame) per la disinfezione delle ferite allo scopo di bloccare eventuali patogeni, mediante l'utilizzo di idonee attrezzature irroratrici di potenza adeguata al soggetto da trattare nel rispetto di quanto previsto nell'allegato al D.R.S. n° 352 del 16.20.2017 *"Linee di indirizzo regionali per l'impiego di prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione e/o gruppi vulnerabili"*
- Nella sagomatura (tre interventi l'anno) dei cespugli, lantane ed arbusti vari;
- Nella irrigazione agli arbusti, cespugli ed alle piantine fiorite. La fornitura dell'acqua rimane a carico del Comune di Milazzo, tramite l'impianto d'acqua esistenti.
- Nel controllo e manutenzione ordinaria dell'impianto di irrigazione affinchè funzioni regolarmente garantendo l'efficienza e la pulizia delle singoli parti costitutive dell'impianto incluso la fornitura dell'acqua a carico di questo Ente.
- Nella verifica, sistemazione ed eventuale rifacimento del prato mediante semina o la collocazione di tappeto erboso di pronto effetto, all'interno delle aiuole.

- Taglio del prato che non deve essere superiore a cm. 10, preferibilmente, una volta al mese nei mesi di Novembre, Dicembre, Gennaio, Febbraio e preferibilmente due volte al mese nei restanti mesi (Marzo, Aprile, Maggio, Giugno, Luglio Agosto, Settembre ed Ottobre).Piccoli interventi di sistemazione dei cigli, cordoli in pietra delimitanti le aiuole;
- Nel consolidamento e ripristino dello stato originario della fontana, ove possibile, attraverso la rimozione delle acque stagnanti, asportazione di depositi fangosi superficiali, disostruzione dello scarico di fondo e dello sfioratore di superficie, lavaggio con acqua pulita di tutte le superfici ed applicazione di idoneo prodotto biocida. A tal riguardo, si precisa che la vasca non è provvista di scarico alcuno, ma solo di scarico a sommersa.

Scanned by CamScanner

- Qualora si rendesse necessario la sostituzione o l'abbattimento delle essenze, arboree, arbustive o delle piantine fiorite, per qualunque causa, il soggetto adottante dovrà garantire con proprie spese oltre all'abbattimento e la rimozione anche il reintegro delle piante.
- Qualora durante l'esecuzione dei lavori di manutenzione si rendessero necessari interventi specifici riguardanti pratiche agronomiche, il soggetto adottante può presentare richiesta debitamente motivata la quale dovrà conseguire l'approvazione da parte dell'ufficio competente;
- Qualora durante l'esecuzione di piccoli interventi di manutenzione relativi a cordoli, cigli, muretti perimetrali, recinzioni, vasi, scalinata in pietra si rendessero necessari interventi strutturali specifici il soggetto adottante può presentare richiesta debitamente motivata la quale dovrà conseguire l'approvazione da parte dell'ufficio competente;
- Qualora il soggetto adottante intenda riconvertire le aiuole attraverso una nuova progettazione con la collocazione di prato vegetale, fiori, siepe, alberi ed arbusti o l'inserimento di nuovi arredi urbani dovrà, preliminarmente, stabilire le modalità di concerto con l'ufficio comunale, nel rispetto della normativa vigente;

- Qualora il soggetto adottante intenda organizzare mostre, convegni, concerti, visite guidate, eventi di qualunque genere, dovrà, preventivamente, richiedere per PEC autorizzazione al Comune di Milazzo, il quale, per il tramite dei componenti uffici comunali, potrà entro i successivi nove giorni negarla solo per i comprovati e giustificati motivi.
- All'interno dell'area verranno installati dei cartelli di varie dimensioni quali: cm. 130 x 80 con telaio a tubo tondo e curve antinfortunistiche e cm 40 x 40 collocati con collari imbullonati a paletti esistenti realizzati in Forex materiale a base di PVC opaco resistente, con stampa, contenente lo stemma del Comune di Milazzo e la dicitura: *la manutenzione di quest'aiuola è effettuata a cura dello Studio Legale Isgrò.*

Fermo restando la funzione e la destinazione pubblica, le aree a verde dovranno essere accessibili e nella libera fruizione di tutti.

Scanned by CamScanner

Art. 3 – I macchinari e le attrezzature impiegate dovranno essere idonei e a norma di sicurezza, nel pieno rispetto delle disposizioni contenute nel T.U. della sicurezza di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n° 81 e successive modifiche ed integrazioni;

Art. 4 - Il Comune vigilerà e controllerà a mezzo proprio tecnico incaricato che gli interventi siano eseguiti a regola d'arte e in conformità alle prescrizioni e modalità operative di cui sopra. Rimane inteso che il soggetto adottante esenta il Comune da ogni spesa relativa, anche a titolo di rimborso, nonché da ogni responsabilità per eventuali danni a terzi causati a motivo della esecuzione degli interventi di manutenzione previsti, sollevando l'amministrazione per eventuali responsabilità di ordine civile, penale, amministrativa e patrimoniale.

Art. 5 - Il Comune di Milazzo si riserva la facoltà di sciogliere la convenzione in qualsiasi momento qualora l'area non venga conservata nelle migliori condizioni di manutenzione o sia disatteso quanto previsto nella presente convenzione, senza che al soggetto adottante sia dovuto alcun indennizzo o rimborso e senza possibilità di instaurare contraddittorio;

Può essere altresì revocata nei seguenti casi:

- A seguito di sopravvenute, indilazionabili necessità di interesse pubblico;
- A seguito di diffida, per alterazioni o danneggiamento dello stato dei luoghi. In tal caso a fronte dell'inottemperanza al ripristino, il Comune provvede ad eseguire gli interventi necessarie al ripristino addebitandole in danno al soggetto adottante;
- A seguito di diffida per mancata ottemperanza agli interventi di manutenzione;

Qualora venga abusivamente alterato o danneggiato lo stato dei luoghi ad opera di terzi estranei, il soggetto adottante non si ritiene responsabile e quindi, segnalato l'evento, concorderà con il Comune le iniziative in merito.

Il soggetto adottante, inoltre, viene esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità civile verso terzi fruitori della Villa Vaccarino e/o utenti, e/o visitatori, e/o turisti e/o verso coloro per qualsiasi titolo o ragione dovessero accedere bell'area della Villa Vaccarino. Pertanto, l'adottante non sarà ritenuto responsabile per qualsiasi sinistro conseguente alla rovina degli edifici della villa e, comunque, di tutte le parti

Scanned by CamScanner

murarie della villa. A titolo semplificativo, l'adottante viene escluso da ogni e qualsiasi responsabilità civile conseguente a sinistri e/o incidenti dovuti al crollo e/o distacco di mura, cordoli, cornicioni, porte, ferro, cancelli, staccionate, scalini, e/o qualsiasi opera muraria, opere di recinzione, danni da fornitura di energia elettrica, acqua, fili elettrici scoperti e/o interrati ed altro ancora. Ciò in quanto l'adottante si dovrà occupare, come sopra meglio detto, solo ed esclusivamente della manutenzione delle aiuole a verde della Villa Vaccarino.

A tal fine, la fornitura di energia elettrica ed idrica sarà ad esclusivo carico del Comune di Milazzo.

La modifica, la sospensione o il ritardo degli interventi di manutenzione per decisione unilaterale del soggetto adottante costituisce inadempienza grave e tale da motivare la risoluzione della convenzione, qualora, dopo diffida intimata dal Comune a mezzo pec il soggetto adottante non abbia ottemperato alle disposizioni impartite. In tale ipotesi restano a carico del soggetto adottante tutti gli oneri e le competenze derivanti da tale risoluzioni.

Il Comune, infine, può disporre la decadenza della convenzione solo per giustificato motivo e, previa diffida, solo quando il soggetto adottante contravvenga a disposizioni generali o speciali di legge, di regolamento comunali, comprese la presente ed alle prescrizioni contenute nella convenzione.

Art. 6 - Considerato che la presente convenzione non prevede l'installazione di opere e impianti permanenti o temporanei, si prescinde dalla stipula della polizza assicurativa di cui all'art. 7 comma 9 del Regolamento.

Art. 7 - La presente convenzione ha la durata di anni quattro dalla stipula e verrà rinnovata per analogo periodo salvo disdetta da comunicare per PEC certificata almeno trenta (30 gg.) prima della scadenza.

Art. 8 - Il Comune autorizza sin da adesso l'adottante a far subentrare a sé una "associazione" di persone facente sempre capo allo stesso soggetto adottante.

La presente Convenzione, redatta in duplice esemplare, viene approvata e sottoscritta.

Si allega;

Scanned by CamScanner

- Planimetria ante e post intervento e relazione tecnica descrittiva

Milazzo, lì 06/06/2018

Per Il Comune di Milazzo
Il Dirigente
Ing. Tommaso La Malfa

Il Soggetto Adottante
Studio Legale Isgrò

Scanned by CamScanner